



[Home](#) / [INPS Comunica](#) / [Atti](#) / [Circolari, Messaggi e Normativa](#) / Messaggio numero 4027 del 14-11-2023

## Messaggio numero 4027 del 14-11-2023

### Mittenti

Direzione Centrale Entrate  
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

### Oggetto

**Messaggio n. 3884/2023. Precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all'operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens**

### Testo Completo

Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 di cui all'oggetto, l'Istituto ha illustrato il regime contributivo dei *fringe benefit* introdotto, per l'anno d'imposta 2023, dall'articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Con il medesimo messaggio si è provveduto, inoltre, a fornire precisazioni in ordine alle modalità applicative relative all'assoggettamento a imposizione contributiva del c.d. bonus carburante di cui all'articolo 1, comma1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. In particolare, in relazione a tale ultima fattispecie, è stato precisato che la quota relativa ai buoni benzina (o l'intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al "bonus carburante" che, in considerazione del valore degli



contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione "DMVig".

Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell'importo ancora capiente dei *fringe benefit*, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023.

A integrazione del citato messaggio n. 3884/2023, con il presente messaggio si illustrano le modalità di esposizione dei dati relativi all'operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens per il recupero della contribuzione - nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste rispettivamente al comma 1 e 2 dell'articolo 40 del decreto-legge n. 48/2023 - in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

In tali ipotesi, i datori di lavoro potranno recuperare la quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l'elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l'imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa.

Analoga modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui il datore di lavoro debba, invece, assoggettare a contribuzione la quota di *fringe benefit* precedentemente esclusa, qualora detta quota, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000,00 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all'art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo).

In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora a seguito delle operazioni di cui sopra, l'importo da esporre nello specifico elemento "Eccedenza Massimale" vari a partire dal mese di regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l'elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

#### Allegati

 [Messaggio numero 4027 del 14-11-2023.pdf](#)  
PDF, 84.8 KB